

Autenticazione di firma

Per effetto della semplificazione amministrativa per la presentazione di domande o dichiarazioni sostitutive di notorietà alle pubbliche amministrazioni od agli altri soggetti incaricati da pubblici servizi non è più prescritta la firma autenticata.

Si può indifferentemente procedere:

- sottoscrivendo la dichiarazione alla presenza del dipendente addetto;
- o sottoscrivendo la dichiarazione ed autocertificando la firma mediante copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Le dichiarazioni effettuate in forma semplificata sono esenti da imposta di bollo.

L'autentica costituita da: attestazione che la firma è stata apposta davanti ad incaricato del servizio può ancora essere effettuata nei seguenti casi:

- dichiarazione di vendita di veicoli
 - sottoscrizioni inerenti la dichiarazione di stati, qualità personali e fatti di diretta conoscenza (anche riguardanti terzi purché nell'interesse del dichiarante) dirette:
1. alle pubbliche amministrazioni od ai soggetti incaricati di pubblici servizi per la riscossione da parte di terzi di benefici economici
 2. od ai privati

COME FARE

Chi può richiederla:

chi ha raggiunto la maggiore età.

Come può essere richiesta:

Il cittadino deve firmare alla presenza del dipendente incaricato, dopo che questo ne ha accertato l'identità, si è assicurato che ha compreso il senso della dichiarazione e lo ha ammonito sulle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Costi:

€ 16,00 per contrassegno telematico e € 0,52 per diritti comunali

Documentazione da presentare:

- documento di riconoscimento valido
- atto su cui autenticare la firma
- contrassegno telematico quando richiesto

NOTIZIE UTILI

Dichiarazioni di vendita di veicoli

L'art. 7 del decreto legge 4 Luglio 2006 n. 223 (convertito con L. 248/2006) ha previsto la possibilità di richiedere agli uffici comunali l'autentica degli atti e delle dichiarazioni, aventi per oggetto i passaggi di proprietà di beni mobili registrati (veicoli e rimorchi) o, la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi.

Si tratta tuttavia di competenza limitata all'attestazione che la sottoscrizione è apposta alla presenza del dipendente incaricato. Eventuali informazioni su situazioni particolari dovranno pertanto essere richieste al PRA - Pubblico Registro Automobilistico, al quale peraltro dovrà in ogni caso essere consegnata la dichiarazione di vendita per la registrazione, previo pagamento della tassa prevista.

Limiti di competenza all'autentica dell'incaricata del servizio:

La competenza di autentica dell'incaricato del servizio è limitata.

NON possono essere autenticate sottoscrizioni di natura privatistica quali: procure, autorizzazioni/consensi o, dichiarazioni di qualunque natura e tenore contenenti impegni/disposizioni per il futuro, per le quali si dovrà quindi ricorrere al notaio in quanto titolare di capacità di autentica ampia e generalizzata, mentre quella degli altri pubblici ufficiali ha carattere eccezionale ed è riferita alla relativa sfera di competenza.